

N. R.G. 5951/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

- dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente;
- dott. Sergio Casarella Giudice;
- dott.ssa Francesca Ercolini Giudice;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5951/2017** promossa da:

BRUNO BERNARD BOLLINI (C.F. BLLBNB67R26Z110H), con il patrocinio dell'avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Marecchiese n. 314/D 47922 RIMINI presso il difensore avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA

CHRISTIAN BOLLINI (C.F. BLLCRS62M15Z110P), con il patrocinio dell'avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARECCHIESE 314/D RIMINI presso il difensore avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA

CRISTINA BOLLINI (C.F. BLLCST97S50Z130T), con il patrocinio dell'avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARECCHIESE 314/D RIMINI presso il difensore avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA



ELISA BOLLINI (C.F. BLLLSE88R43Z130N), con il patrocinio dell'avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARECCHIESE 314/D RIMINI presso il difensore avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA

ATTORE/I

contro

TERME MONTE GRIMANO S.R.L. (C.F. 01385180417), con il patrocinio dell'avv. ANDREONI ROBERTO e dell'avv. RASCIONI ANDREA (RSCNDR85D05A271U) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Corso Garibaldi n. 96 (c/o Avv. Andrea Rascioni) null 61132 Ancona presso il difensore avv. ANDREONI ROBERTO

CONVENUTO/I

OGGETTO: *Impugnazione delibera.*

CONCLUSIONI

All'udienza del 16 aprile 2019 le parti hanno concluso come da processo verbale di udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 28 luglio 2017 **Bollini Bruno Bernard, Bollini Christian, Bollini Cristina e Bollini Elisa** conveniva in giudizio **Terme Monte Grimano s.r.l.**, e, per quanto d'interesse, in sintesi esponevano che:

- erano soci della società convenuta, di cui detenevano - ciascuno - una quota pari a 0,11% del capitale sociale;
- nel corso dell'assemblea dei soci del 15 aprile 2017 erano stati approvati, con il voto favorevole del socio di maggioranza, No More Trade s.p.a., detentore del 98% del capitale, i bilanci al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016;



- i bilanci erano redatti in violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e la relativa delibera era nulla per illiceità dell'oggetto;
- il valore delle immobilizzazioni materiali iscritto nei due bilanci era pari ad 1.000.000 di euro, pur essendo in realtà molto inferiore a quello effettivo ed era stato determinato da una svalutazione di 753.981,00 euro per adeguarlo al valore dell'offerta di acquisto, già accettata, da parte della società VAL.RI. s.r.l. (oggi Erba Viva Group s.p.a.);
- dalla relazione tecnica predisposta da uno degli attori lo stesso immobile risultava stimato di valore pari a 4.500.000 euro;
- anche il valore delle rimanenze risultava ingiustificatamente ridotto di 1.762.579,00 euro, sempre per adeguarle al valore contenuto nell'offerta irrevocabile di acquisto predetta.

Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, gli attori concludevano chiedendo al giudice adito di dichiarare la nullità della delibera, ordinando l'iscrizione della sentenza, con il favore delle spese.

Si costituiva ritualmente **Terme Monte Grimano s.r.l.** ed avversava le opposte pretese sostenendo che:

- la società Terme di Monte Grimano s.r.l. era stata fondata nel 1992 da Carlo Bollini ed aveva ad oggetto la costruzione e vendita di immobili e l'esercizio di strutture turistiche;
- il suo capitale era detenuto da No More Trade s.p.a. per il 98% e dagli Eredi Bollini per il 2%;
- Bruno Bernard Bollini e Christian Bollini detenevano, poi, il 50% di No More Trade s.p.a., società operante nel settore degli integratori alimentari e, a causa di difficoltà economiche, nel 2015 aveva intrapreso un percorso di risanamento con le seguenti iniziative: richiesta al Tribunale di San Marino dell'apertura di una procedura di



moratoria secondo la legge sammarinese; avvio di una dismissione dei propri assets; apertura di una procedura di concordato preventivo secondo la legge sammarinese;

- nell'ambito della procedura concordataria aveva ottenuto da tutte le proprie società partecipate (quindi anche Terme di Monte Grimano s.r.l. e Centro Salute Erba Vita s.r.l.) che pervenissero ad un'ordinata liquidazione avviando trattative volte alla cessione a terzi dei propri assets per la migliore soddisfazione dei creditori di No More Trade s.p.a.;
- il 19 gennaio 2016 i soci promotori di Erba Vita Group s.p.a. (allora Val Ri. S.r.l.) manifestavano l'interesse all'acquisto di Erba Vita s.p.a. sottoscrivendo in data 25 maggio 2016 una proposta irrevocabile indirizzata a No More Trade s.p.a. con l'impegno di acquistare anche gli assets di Terme di Monte Grimano s.r.l.;
- il 30 gennaio 2017 veniva perfezionato il contratto di affitto di ramo di azienda e preliminare di acquisto di ramo di azienda avente ad oggetto gli assets della società convenuta;
- la stipula del contratto di acquisto di ramo d'azienda era subordinata all'avveramento di tre condizioni sospensive; la pubblicazione del provvedimento giudiziale di omologa della procedura Terme di Monte Grimano s.r.l.; la pubblicazione del provvedimento giudiziale di omologa della procedura Centro Salute; la pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato No More Trade s.p.a.;
- si era verificata solo l'ultima delle tre condizioni;
- il Tribunale adito era incompetente essendo competente la Corte Arbitrale delle Romagne, secondo l'art. 29, comma 1, dello Statuto;
- gli attori difettavano di legittimazione attiva atteso che l'impugnazione non era relativa ad una nullità, non concernendo interessi generali;
- nel merito le domande erano infondate.



Svolte le considerazioni in diritto, la convenuta concludeva per la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, del difetto di legittimazione ad agire e per il rigetto delle domande avversarie, con il favore delle spese.

Espletata l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento della prova orale richiesta dall'attore, all'udienza del 16 aprile 2019, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 29 comma 1 -*"Disposizioni Finali"*, dello statuto sociale di Terme Monte Grimano s.r.l. così dispone: *"le controversie in materia di diritti disponibili che dovessero insorgere tra i soci circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto e circa l'andamento della vita sociale, saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico nominato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne su istanza della parte più diligente da depositare presso la Corte stessa con sede in Rimini, con notifica entro 15 (quindici) giorni anche agli altri soci. L'arbitro giudicherà, anche in merito alle questioni procedurali, ritualmente e secondo diritto, sentite le parti in contraddittorio tra loro, con potere di nominare tecnici e/o esperti e di ascoltare le parti, loro rappresentanti o procuratori ed eventualmente anche testimoni. L'arbitrato avrà sede in Rimini e sarà soggetto al regolamento della Corte Arbitrale delle Romagne ovvero, in mancanza alle norme del codice di procedura civile. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale"*.

L'eccezione di arbitrato è infondata e, in quanto tale, deve essere respinta.

La tesi della convenuta, lungi dal dimostrare che la presente controversia verta in materia di diritti disponibili (vero discrimine di legge tra le cause compromettibili in arbitri e quelle non compromettibili), si fonda sul presupposto - qui irrilevante - che l'art. 36 del d.leg.vo n.



5/2003 avrebbe introdotto una giurisdizione endosocietaria fondata sulla nomina dell'arbitro da parte di un soggetto estraneo alla società che deciderebbe la controversia secondo diritto. La stessa sentenza della Suprema Corte invocata dalla convenuta (Cass. n. 17283 del 28 agosto 2015) si limita a ribadire che può essere deferita agli arbitri la decisione sull'impugnativa delle delibere assembleari (tanto da essere previsto un eccezionale potere cautelare di sospensione da parte degli arbitri), come esplicitamente prevede il citato art. 36, ma sempre a condizione che abbiano ad oggetto diritti disponibili («non v'è alcun argomento (né letterale né, tantomeno, di natura sostanziale) dal quale possa desumersi che il legislatore ha inteso escludere le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari (ovvero proprio quelle tipicamente insorgenti fra la società ed i soci in relazione ai rapporti sociali) dal novero di quelle arbitrabili, ai sensi dell'art. 34, comma 1 cit., qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili».).

E' allora evidente che la questione dirimente è la disponibilità o indisponibilità da parte del socio dei diritti coinvolti dalla delibera di approvazione del bilancio quando sono contestati i requisiti di chiarezza, verità e precisione del bilancio.

La posizione sul punto del Tribunale di Napoli, peraltro isolata, non può essere condivisa essendo priva di concreti riscontri positivi.

Invero, appare alquanto arduo sostenere che la verità e la fedeltà di un bilancio di una società di capitali rispetto all'effettiva situazione aziendale sia un aspetto che coinvolga solo i rapporti tra socio e società, atteso che in tal modo si sconfesserebbe la funzione stessa del bilancio come strumento di rappresentazione della condizione finanziaria e patrimoniale di un soggetto giuridico che opera in una logica comune di mercato e che al mercato si rivolge per la propria stessa esistenza; i requisiti di verità e precisione del bilancio sono presidi per il corretto svolgimento dell'economia di mercato, di cui la singola società è solo una parte, che è a sua volta il risultato del corretto operare di ciascuno dei operatori economici che in detta logica si collocano.

E' dunque consequenziale osservare che non solo la correttezza del bilancio, ma anche gli aspetti che ineriscono alla vita stessa della società travalicano la dimensione societaria e diventano indisponibili per i soggetti della c.d. "giurisdizione endosocietaria".



E' in ragione di tali considerazioni che la Suprema Corte, anche di recente, non solo ha ribadito la natura indisponibile dei diritti relativi all'impugnativa del bilancio, con riferimento ai requisiti di correttezza e precisione dello stesso, ma ha esteso detta valutazione anche alle delibere concernenti le operazioni sul capitale sociale a seguito della registrazione di perdite.

Infatti, secondo la Suprema Corte (vds. Cass. n. 14665 del 29 maggio 2019) non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall'art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente).

In merito, la Suprema Corte si è così espressa: *"nella costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, è acquisito il principio secondo cui non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, le quali sono nulle in relazione all'oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, venendo in rilievo norme non solo imperative, ma dettate a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci, dell'interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, e quindi riguardanti diritti indisponibili (Cass. n. 18600 del 2011, n. 13031 del 2014, n. 20674 del 2016, n. 27736 del 2018).. . . E' sufficiente replicare che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la relazione patrimoniale è da considerare alla stregua di un vero e proprio bilancio straordinario e deve essere redatta secondo i criteri legali dettati per il bilancio d'esercizio, in termini di verità, chiarezza e precisione, avendone la stessa finalità di misurazione del patrimonio sociale (Cass. n. 5740 del 2004) ed*



essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi (Cass. n. 8221 del 2007 ha giudicato nulla la delibera di azzeramento e di reintegrazione del capitale sociale adottata in base ad una situazione patrimoniale della società non aggiornata)“.

Poiché è pacifico che il presente giudizio è riferito alla verifica di verità e precisione dell'appostamento di alcune voci in due bilanci approvati dalla società convenuta, l'eccezione di compromesso deve essere respinta.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori è infondata e deve essere respinta.

L'eccezione si fonda, erroneamente, sul presupposto che *“sul punto va detto che la nullità – vanamente ed artatamente invocata dagli attori - della delibera assembleare ex art. 2379 ter c.c. nelle ipotesi di impossibilità ed illiceità dell'oggetto, ricorre solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, trascendente da quello del singolo socio, e dirette ad impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del rapporto societario.*

Invero, controparte non offre alcun elemento sulla base del quale rinvenire l'effettivo pregiudizio a danni terzi, posto che – secondo le tesi degli attori - le svalutazioni operate in sede di approvazione dei bilanci afferenti agli esercizi 2015 e 2016 risulterebbero preordinate esclusivamente alla mera estromissione dal rapporto sociale di parte attrice (cfr. pag. 9 e seguenti, atto di citazione)“.

Si è già detto innanzi, esaminando l'eccezione di compromesso, che l'impugnativa della delibera che approva il bilancio, quando è riferita alla verifica dei requisiti di verità, correttezza e precisione dello stesso coinvolge *ex se* interessi generali ed integra ipotesi di illiceità dell'oggetto con conseguente nullità della delibera perché assunta in violazione di norme imperative.

Nel caso concreto, poi, non può neppure disquisirsi – come pure si riscontra in talune sentenze – della distinzione tra violazioni del principio di verità da distinguersi da quelle di violazione dei principi di correttezza e precisione, atteso che è direttamente investito il primo di essi, che integra pacificamente un'ipotesi di nullità, sospettandosi che vi siano voci di bilancio iscritte per valori non determinate secondo i criteri di legge e non corrispondenti al vero.

Nel merito la domanda di nullità è fondata e deve essere accolta.



Va premesso che la convenuta ha dedotto prove orali per dimostrare, in questa sede, che la svalutazione degli immobili era necessitata da un dissesto idrogeologico e dalla loro fatiscenza.

Dette prove sono inammissibili atteso che la motivazione delle delibere assembleari non può essere integrata in questa sede.

Dal verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della convenuta, svoltasi il 15 aprile 2017, risulta che sono stati approvati con il solo voto favorevole del socio di maggioranza i bilanci per gli anni 2015 e 2016 e che le voci di bilancio oggetto del presente giudizio sono state contestate esplicitamente da alcuni soci di minoranza, anche odierni attori.

Dallo Stato Patrimoniale abbreviato per il 2015, si evince poi, che il valore delle immobilizzazioni materiali è pari a 1.000.000 euro a fronte del valore assegnato nel 2014 pari a 1.831.504 euro, per effetto di una svalutazione complessiva di euro 753.981,00 euro. Dallo stesso documento risulta altresì che il valore delle rimanenze è stato appostato per euro 700.000 a fronte del valore di 2.462.759 euro del 2014.

Dalla nota integrativa al bilancio per il 2015, inoltre, risulta che *“il bilancio tiene conto dell'avvenuto perfezionamento dell'offerta irrevocabile di acquisto di Erba vita s.p.a., socio al 98% che ha ricevuto proposta di acquisto relativa alla partecipazione detenuta nella società Terme Monte Grimano s.r.l.”.*

Per quanto concerne, poi, le singole voci, la nota precisa che esse sono state valutate secondo i principi di legge e contabili, ma anche *“con riferimento all'offerta di acquisto presente nella proposta di concordato presso il Tribunale di San Marino”* ed è chiaramente esplicitato che la svalutazione delle immobilizzazioni materiali è stata determinata, tra le altre cose, *“con riferimento all'offerta di acquisto presente nella proposta di concordato presso il Tribunale di San Marino”.*

Per quanto concerne le rimanenze, invece, la nota illustrativa spiega che esse si riferiscono agli immobili in costruzione destinati alla vendita e sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto ed *“il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato nei limiti della citata offerta irrevocabile di acquisto nell'ambito del concordato”.*



Nella nota integrativa dell'attivo, inoltre, si chiarisce definitivamente che il valore della svalutazione delle immobilizzazioni materiali (cioè 753.981 euro) è stato determinato per adeguare il valore in bilancio al *“prezzo pattuito contenuto nell'offerta irrevocabile di acquisto accettata per conto della società, proposta dalla società VAL.RI. s.r.l. (oggi Erba Vita Group s.p.a.) per sé o società da nominare entro il 30 aprile 2017”* .

L'identica motivazione viene addotta, nello stesso documento, per l'attribuzione alle rimanenze del valore di 700.000 euro.

Le valutazioni riferibili al bilancio per il 2016 sono identiche a quelle sin qui esposte.

A sostegno della legittimità delle suddette valutazioni, la convenuta espone che *“il bilancio è un sistema di valori **stimati**, è necessario che detti valori siano determinati in applicazione dei criteri fissati dal legislatore per ciascun cespite, e nel caso che la legge attribuisca il potere discrezionale di scegliere tra diversi criteri, vanno scelti ed utilizzati quelli che ragionevolmente appaiono più coerenti alla posta in esame, in quanto ritenuti, secondo buona fede, come **il più conforme alla realtà**”*.

La rappresentazione veritiera del bilancio è dunque quella che appare attendibile al redattore di buona fede, alla luce dei criteri di valutazione dettati dal legislatore ed applicati coerentemente al caso di specie, secondo i fondamentali principi di prudenza e di ragionevolezza”.

Tali osservazioni si fonderebbero sull'art. 2426 c.c. secondo cui le immobilizzazioni devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione, via via sistematicamente ammortizzato, salvo iscriverele al minor valore quando l'immobilizzazione risulti di valore durevolmente inferiore a quello di costo.

E così, tanto per le immobilizzazioni quanto per le rimanenze, secondo la convenuta varrebbe il principio che devono essere riportate a bilancio *«secondo il valore di acquisto e di produzione [...] ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato»* (in realtà va subito precisato che detto criterio è previsto solo per le rimanenze dall'art. 2426, n. 9, c.c.), precisando che il mercato di riferimento del complesso immobiliare della società convenuta *“non trova riscontro in alcuna domanda di acquisto, fatta eccezione per la Proposta Irrevocabile Acquisto Ramo D'Azienda”*.

A supporto dei nuovi valori di bilancio la convenuta richiama la relazione del Geom. Favoni in data 23 maggio 2016 (doc. all. 13 alla comparsa di risposta) da cui si desumerebbe lo stato



fatiscente dell'immobile, colpito anche da un movimento franoso sviluppato all'interno del parco termale.

Dette tesi non possono essere condivise.

Osserva, in primo luogo, il Tribunale che né nella relazione illustrativa, né nella nota integrativa è richiamata la consulenza del Geom. Favoni essendo espliciti ed unici i riferimenti alla proposta di acquisto ed ai prezzi in essa stabiliti.

In merito a detta relazione, il Tribunale si limita ad osservare, a tacer d'altro, che essa è indirizzata al committente Erba Vita s.p.a., cioè ad un soggetto diverso dalla società del cui bilancio si tratta: essa, dunque non è una valutazione tecnica finalizzata alla redazione del bilancio ed alla valutazione dei beni che in esso avrebbero dovuto trovare corretta valutazione contabile.

In detta relazione, poi, non vengono eseguite valutazioni, né vengono indicati valori di sorta. La relazione geologica pure allegata alla consulenza del Geom. Favoni (sempre all. 13 della comparsa) risulta poi redatta il 17 ottobre 2017, cioè addirittura dopo l'assemblea dei soci della cui deliberazione qui si discute.

Inoltre, i valori stimati dallo stesso Geom. Favoni nella propria relazione di maggio 2013 (vds. all. 7 alla seconda memoria 183 c.p.c. di parte attrice) erano nettamente superiori a quelli riportati nei bilanci approvati per il 2015 e per il 2016.

In sostanza, l'oggetto del presente giudizio si riduce all'ammissibilità o meno di una svalutazione delle voci relative alle immobilizzazioni materiali ed alle rimanenze operata al solo scopo di adeguare il valore di bilancio ai prezzi indicati nella proposta di acquisto ricevuta ed accettata dalla società e tale possibilità, nel caso concreto, deve essere esclusa.

Inoltre, per meglio comprendere la portata e gli effetti delle svalutazioni operate, basti osservare che il valore complessivo delle svalutazioni operate nel bilancio per il 2015 ammonta ad euro 2.516.560,00 (1.762.579 per le rimanenze e 753.981 per le immobilizzazioni materiali come si evince dal conto economico) e che la complessiva perdita d'esercizio è pari a 2.547.541 euro.



E' quindi evidente che l'eventuale erroneità nell'appostamento delle svalutazioni quasi azzererebbe la perdita di esercizio con ovvie e più che positive conseguenze anche per la posizione dei soci di minoranza, oltre che per la fedeltà del bilancio.

Ora, in diritto va premesso che la delibera di approvazione dei bilanci oggetto d'impugnazione viola palesemente l'art. 2427 n. 3 bis c.c. atteso che - ferma restando la validità dei riferimenti operati dalla convenuta ai criteri di valutazione dell'art. 2426 c.c. - prevede esplicitamente che la nota integrativa deve indicare *"la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio"*.

La relazione illustrativa e la nota integrativa allegate ai bilanci in questione non fanno altro che rimandare ai prezzi indicati nella proposta di acquisto facendo di tale pattuizione tra privati il criterio di valutazione per la redazione del bilancio.

E' evidente, pertanto, che esse non rispettano nessuna delle previsioni di cui al richiamato art. 2427 c.c. non essendo da esse desumibile alcun riferimento agli indici di valutazione indicati dalla norma.

La pretesa, poi, che il valore desumibile dall'andamento del mercato di riferimento possa farsi coincidere con il prezzo stabilito nell'unica offerta di acquisto ricevuta dalla società, è del tutto inammissibile, se non altro perché dalle copie della proposta irrevocabile d'acquisto disponibili in atti (art 9 all. doc. 3 alla citazione e all. 8 alla comparsa di risposta) non si evince alcun prezzo di cessione.

E' del pari inammissibile l'introduzione nel presente giudizio di riferimenti alla fatiscenza delle strutture o al dissesto idrogeologico del suolo su cui sorgono, non essendo circostanze che risultano né dalla relazione illustrativa né dalla nota integrativa, anche perché alcuna valutazione tecnica è stata commissionata dalla convenuta per operare l'adeguamento dei valori in questione.

E' infine del tutto evidente che il socio di maggioranza e l'amministratore possono decidere liberamente di concludere una cessione dell'azienda, cui partecipa o che gestisce, al prezzo che



desiderano, senza essere neppure obbligati a giustificarne la convenienza economica, salvo il risarcimento dovuto a coloro che ne risultassero danneggiati (ad es. i soci di minoranza); invece, gli stessi soggetti - quando agiscono nelle medesime qualità per la predisposizione e l'approvazione del bilancio della stessa società - sono obbligati al rispetto dei criteri di legge e devono quindi giustificare i criteri di determinazione dei valori in esso indicati.

Segue dichiarazione di nullità della deliberazione assunta dall'assemblea sei soci della società Terme Monte Grimano s.r.l. nell'adunanza del 15 aprile 2017 di approvazione dei bilanci di esercizio per gli anni 2015 e 2016.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo come da nota in atti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5951/2017 R.G. Trib, rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza:

- dichiara la nullità della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci della società Terme Monte Grimano s.r.l. nell'adunanza del 15 aprile 2017 di approvazione dei bilanci di esercizio per gli anni 2015 e 2016;
- ordina l'iscrizione della sentenza a cura degli amministratori;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori, in solido tra loro, e le liquida in complessivi euro 13.300 per compenso, euro 1.036 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2019

Il Giudice est.

dott. Sergio Casarella

Il Presidente

dott. Pierfilippo Mazzagrecò

